



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore LAURO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2011**

Disposizioni in materia di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in acque internazionali contro gli atti di pirateria

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge affronta la problematica, quanto mai attuale, della sicurezza delle imbarcazioni battenti bandiera italiana in navigazione nelle aree interessate dalla pirateria marittima.

Si tratta di un fenomeno che ha assunto, in questi ultimi anni, proporzioni molto elevate ed ha indotto la comunità internazionale ad assumere iniziative volte a contrastare questa minaccia. La pirateria rappresenta un grave pericolo per la libertà di navigazione, per i trasporti e per le altre attività che si svolgono nelle acque internazionali.

Mentre gli armatori francesi, spagnoli, inglesi, statunitensi e sudafricani hanno dotato le proprie imbarcazioni di vigilanza privata, adeguatamente equipaggiati al fine di prevenire i gravi rischi, sia per il personale a bordo, sia per i trasportati, il nostro Paese, invece, non prevede alcuno strumento legislativo che consenta alle navi battenti bandiera italiana di imbarcare addetti alla sicurezza privata, lasciando così le imbarcazioni italiane gravemente esposte alla minaccia dei pirati, che ben conoscono questo nostro *deficit* di sicurezza.

A ciò provvede il presente disegno di legge che rende obbligatorio per le società di navigazione il ricorso ai servizi di vigilanza privata, essendo tali navi pur sempre territorio italiano.

Esso consta di un unico articolo.

Al comma 1, è previsto che i servizi di vigilanza privata, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), siano obbligatoriamente svolti, con l'impiego di guardie giurate e l'utilizzo di armi comuni da sparo, a protezione, oltre che delle merci e dei valori, anche delle persone imbarcate su navi mercantili e da pesca

battenti bandiera italiana in acque internazionali, in cui esiste il rischio di atti di pirateria.

Gli oneri che le società navali dovranno sostenere per dotarsi di scorte armate private saranno deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

È utile ricordare che il Titolo IV del testo unico reca norme relative alle guardie particolari e agli istituti di vigilanza e di investigazione privati (articoli 133-141). Le guardie private esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione.

Con particolare riferimento all'utilizzo dei servizi di vigilanza privata di cui al presente disegno di legge, è opportuno segnalare che, ad oggi, non esistendo una definizione normativa di nave mercantile, si intendono ricomprese nella categoria le navi che non appartengono alla Marina militare. Per quanto riguarda la categoria particolare di navi mercantili, rappresentate dalle navi da pesca, se ne può rinvenire invece una definizione nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, (attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca), il quale stabilisce che, agli effetti delle disposizioni di cui all'appena citato decreto, si intende per nave da pesca ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare.

Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Mini-

stro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi ovvero sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle caratteristiche, delle condizioni e dei requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi per la prestazione dei servizi di protezione armati, di cui si è detto.

Con riferimento all'utilizzo delle armi comuni da sparo va ricordato che la legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), all'articolo 2, disciplina le armi e munizioni comuni da sparo la cui ricognizione viene effettuata attraverso il catalogo nazionale delle

armi comuni da sparo, istituito dall'articolo 7 della medesima legge con la funzione di autorizzare la produzione o l'importazione definitiva di armi, mediante l'attribuzione a ogni specifico modello o prototipo della qualifica di arma comune da sparo.

Il comma 3 prevede che, sempre con decreto del Ministro dell'interno, in casi straordinari e particolarmente a rischio, per tutelare la sicurezza nazionale e l'armamento italiano, possa essere prevista, accanto alla scorta armata privata, anche una scorta armata messa a disposizione dalla marina militare. Ciò al fine di evitare che gli armatori italiani siano costretti a cambiare bandiera per ottenere maggiore tutela.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le società navali mercantili e da pesca, battenti bandiera italiana nelle acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria contro la sicurezza delle persone e dei beni, devono dotarsi dei servizi di vigilanza privata, di cui agli articoli da 133 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e da 249 a 260 del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con l'impiego di guardie giurate e con l'utilizzo di armi comuni da sparo, a protezione delle persone, delle merci e dei valori. I relativi oneri sono detraibili o deducibili in sede di dichiarazione dei redditi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi per la prestazione dei servizi di protezione delle persone e dei beni sulle navi di cui al comma 1, al fine di prevenire e di reprimere gli atti di pirateria.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in casi straordinari e particolarmente rischiosi, per garantire la sicurezza nazionale e dell'armamento italiano, può essere assegnata anche una scorta armata, messa a disposizione dalla marina militare.